



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/13.6.1/2021/SSPNRR

M

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per l'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Alla Regione Umbria
Direzione Ambiente
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.i

Alla Società ANAS S.p.a.
anas@postacert.stradeanas.it

Oggetto: **[ID: 9723]** Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006 comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo terre ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.

Progetto di fattibilità tecnico economica S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500. Stralcio 1: lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 al km 51+500.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, vigente alla data dell’istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto e successivamente abrogato a far data dal 1 luglio 2023, ai sensi dell’art. 226, c. 1-2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, che, a sua volta, ha acquisito efficacia il 1 luglio 2023;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;



VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in *“Ministero della transizione ecologica”* e recentemente con il D.L. 173/2022, in *“Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”*, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in *“Ministero della Cultura”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, ha stabilito che *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*. Pertanto in relazione al procedimento in oggetto, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;



CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 81259 del 19.05.2023, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito, dalla Società ANAS S.p.a., la nota prot. 279485 del 13/04/2023, acquisita al prot. MASE- 60791 del 17/04/2023, da ultimo perfezionata in data 10/05/2023, con nota acquisita con prot MASE-76210 dell'11/05/2023, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'art. 5, del D.P.R. n. 357/1997 e contestuale verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex D.P.R. 120/2017, art. 9, per l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 81259 del 19.05.2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 152/2006, con l'avvenuta pubblicazione del progetto in argomento sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica dell'intera documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, a seguito della citata nota di procedibilità del MiTE, con nota prot. 8961 del 23.05.2023, ha richiesto alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria ed ai Servizi II e III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio di competenza sull'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria, con nota prot.12716 del 04.07.2023 ha approvato il Piano delle indagini archeologiche preventive presentate dal proponente con la nota del 21.06.2023;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica VIA PNRR-PNIEC ha richiesto documentazione progettuale integrativa alla Società proponente con nota prot. 8182 del 14.07.2023;

CONSIDERATO che la Soc. proponente 628946 del 04.08.2023 ha inviato la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione VIA PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che, la **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria**, con nota prot.15794 del 23.08.2023, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale di competenza in merito all'intervento in oggetto che questa Soprintendenza Speciale ha, in gran parte, fatto proprio per la redazione del presente parere;

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale con nota prot. 20085-I dell'11.09.2023, che di seguito si riporta integralmente:

“In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesta Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. 8961 del 23.05.2023, esaminate con particolare attenzione verso le problematiche di tutela archeologica la documentazione progettuale disponibile sulla piattaforma del MASE e la nota prot. 15794 del 23.08.2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede l'adeguamento a strada extraurbana secondaria del tracciato della S.S. 685 che va da Vallo di Nera (41+500 km) a Castel San Felice (51+500 km), comprensivo di una variante al km 50+950 realizzato interamente in galleria per una lunghezza totale pari a 490 m.

Nelle aree direttamente interessate dal progetto non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10 e 45 del D.Lgs 42/2004 né vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione.

Nella documentazione allegata al progetto è stato valutato un rischio archeologico medio per tutto il tracciato e un grado di rischio basso per i tratti in galleria, determinato in base ai dati raccolti dalla bibliografia, dallo studio sulla



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

documentazione aereofotografica e cartografica e dalle risultanze della ricognizione, che però non ha fornito ulteriori informazioni a causa della scarsa visibilità dei terreni.

Sulla base dei dati attualmente disponibili il progetto non sembra interferire direttamente con siti ed evidenze archeologiche noti, ma a circa 500 m dalle aree d'intervento sono presenti i siti n. 8 (tombe e strutture altomedievali), n. 7 (tomba romana e luogo di culto) e n. 5 (rinvenimento di epigrafi romane), e di conseguenza, considerato che la realizzazione dell'infrastruttura comporta lavorazioni di scavo, sbancamento e movimento terra di varia e vasta entità, la Soprintendenza chiede che nel tratto a rischio medio corrispondente a tutto il tratto stradale precedente e successivo alle gallerie vengano effettuate indagini archeologiche preventive da pianificare «in concordanza con le opere di bonifica bellica, che sono previste di tipo superficiale e profondo (profondità m.3)».

Viene pertanto richiesto un piano di indagini da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza, secondo quanto previsto ai punti 6.2 e 6.3 dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14/02/2022, e si ricorda che al termine di dette indagini la relativa documentazione, comprendente Relazione tecnico-scientifica finale, diario di scavo, fascicolo fotografico, elaborati grafici in idonea scala, schede US, elenco e schede inventariali redatte secondo la normativa ICCD di eventuali reperti archeologici raccolti, dovrà essere integralmente consegnata alla Soprintendenza stessa.

Resta inteso che «l'individuazione di stratigrafie antropiche di interesse archeologico nell'esecuzione dei sondaggi potrebbe comportare la necessità di ampliamenti e approfondimenti di scavo volti a comprendere il contesto stratigrafico e la necessità di modifiche, nel relativo tratto, del progetto approvato».

Considerato comunque che l'infrastruttura in esame è un'opera di rilevante interesse pubblico, la Soprintendenza, evidenziato come «la stessa non sia in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela», si limita a chiedere il rispetto di una serie di prescrizioni e chiede innanzitutto che nei tratti non interessati dalle indagini sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera per tutte le operazioni di scavo, sbancamento e movimento terra connesse alla realizzazione del progetto, ivi comprese le prime fasi di scavo per l'apertura delle gallerie, la realizzazione di piste e le sistemazioni di cantiere che prevedano scavi di entità maggiore rispetto al decorticamento superficiale.

Gli archeologi incaricati di effettuare i sondaggi preliminari e la successiva sorveglianza dovranno essere in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti dal D.M. 244 del 20/05/2019 (Allegato 2, Fascia I o II) e, durante i lavori di sorveglianza, trasmetteranno alla Soprintendenza con cadenza settimanale un report comprensivo di sintetico diario di scavo, relativa documentazione fotografica e posizionamento dei tratti di intervento su ortofoto; ovviamente la documentazione finale, elaborata secondo le specifiche fornite dal funzionario archeologo competente per territorio, sarà trasmessa a cura della Committenza al termine dei lavori.

Si ricorda infine che, in caso di individuazione di elementi lapidei e resti strutturali erratici di interesse storico-archeologico durante le fasi preparatorie del cantiere, dovrà essere tempestivamente contattata la Soprintendenza al fine di garantirne il recupero, il censimento e la conservazione e che eventuali reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori dovranno essere temporaneamente conservati in locali dotati delle idonee misure di sicurezza dai quali, al termine dei lavori stessi, saranno trasferiti a carico della Committenza nei magazzini della Soprintendenza, previa redazione di un primo elenco inventariale da parte della ditta archeologica incaricata.

Considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza competente, si concorda con le valutazioni espresse nel parere sopra citato».

CONSIDERATO che il **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale con nota prot. 19423 del 01.09.2023, che di seguito si riporta integralmente:

“In riscontro alla nota prot. n. 8961 del 23/05/2023 di codesto Ufficio della SS PNRR relativa all'oggetto, preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza ABAP dell'Umbria nella nota prot. n. 15794 del 23.08.2023, questo Servizio III, per quanto di competenza, concorda con le valutazioni espresse riguardo alle interferenze dell'intervento con il tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia, rientrando nelle disposizioni di cui all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. per effetto del D.M. del 14/03/2001.

Nello specifico le prescrizioni che si condividono, riguardano le “piste di riconnessione” e “le finiture esterne quali pavimentazioni e rivestimento in pietra dei muri di sostegno”, come esplicitate alle pagg. 7 e 8 del prot. n. 15794/2023 suddetto.”



CONSIDERATA la richiesta di documentazione integrativa trasmessa dalla Regione Umbria al MASE ed al Proponente con nota prot. 146178 del 14.06.2023, riscontrata dal Proponente con documentazione integrativa, allegata alla nota prot. 734902, del 21.09.2023;

Tutto ciò considerato, questa Direzione Generale, relativamente al progetto in oggetto, esprime le seguenti valutazioni:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Finalità generale dell'intervento è quella di migliorare l'accessibilità all'area del cosiddetto "Cratere del terremoto" o "Cratere sismico", con particolare riferimento alle aree che comprendono i centri di Norcia, Sellano, Cerreto di Spoleto, Visso, dalla viabilità primaria costituita dal tratto della S.S. 685 Spoleto-S. Anatolia di Narco e tramite questo, da Spoleto, dalla S.S. 3 in direzione Foligno-Perugia o Terni-Orte e dalla S.S. 685 in direzione Acquasparta / S.S. 3bis Perugia-Orte (A1).

L'intervento prevede la realizzazione del tracciato della S.S.685 che va da Vallo di Nera (41+500 km, 1 km dopo Borgo Cerreto), a Castel San Felice (51+500 km, circa 300 m prima dello svincolo con la S.P. 469). L'obiettivo del progetto riguarda l'adeguamento alla sezione di tipo C2, ovvero a strada extraurbana secondaria, avente una larghezza complessiva della piattaforma pari a 9.50 m, maggiore di 2 m rispetto all'attuale. Tale adeguamento comporta nuovi valori di velocità minima di progetto, di rispetto della corrispondente lunghezza minima di visuale libera e di allargamento delle corsie per l'iscrizione in curva. In particolare, tra il km 50+950 e 51+200 circa dell'attuale tracciato, è presente una curva con raggio pari a 60 m che comporta forti limitazioni della velocità di progetto ($V_p = 45$ km/h, ovvero limite di velocità pari a 35 km/h). L'adeguamento di questo tratto risulta particolarmente difficoltoso, per questo motivo si è optato per un tratto in variante che permetta quindi di bypassare la curva suddetta. La variante è stata progettata sul lato di monte di monte in quanto quello di valle presentava i seguenti punti critici:

1. Pista ciclopedonale esistente ubicata sul sedime della ferrovia dismessa Spoleto – Norcia.
2. Presenza dell'area esondabile del fiume Nera con elevato rischio di allagamento.
3. Necessitava di un elevato scostamento rispetto al tracciato attuale, comportando notevoli impatti dal punto di vista paesaggistico.

Il tratto in variante sarà realizzato interamente in galleria con lunghezza totale pari a 490 m. In particolare si avrà:

- Galleria artificiale, di lunghezza pari a 15 m
- Galleria naturale, di lunghezza pari a 440 m
- Galleria artificiale, di lunghezza pari a 35 m



Il tratto di strada attuale verrà mantenuto dal km 51+450 circa, fino al cimitero, mentre il tratto successivo verrà chiuso, mantenendo però la connessione al km 50+700 circa, in modo da poter utilizzare il tratto dismesso in caso di necessità, ad esempio in occasione di chiusure della galleria. Poiché il punto iniziale della variante si trova in prossimità dell'imbocco Sud della galleria, per effettuare la connessione al tratto di accesso al cimitero, si è realizzato un innesto con intersezione a raso.

Oltre all'adeguamento della piattaforma, che richiederà alcune opere di sostegno (muri, paratie etc.) per limitare gli ingombri e il consumo di territorio, è inoltre previsto:

- l'adeguamento di tutti gli elementi marginali e di arredo della sede stradale;
- la sostituzione dei dispositivi di ritenuta;
- l'adeguamento o il ripristino di tutte le opere di regimazione idraulica;
- il rifacimento della pavimentazione
- opere di bonifica da ordigni esplosivi

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Beni paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

1. art. 136, comma 1, lett. c) e d) per effetto della D.G.R. n. 7040 del 27/10/87 (Vallo di Nera, Capoluogo e dintorni);

1.1.b. Indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice:

- lett. c.) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi (omissis) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- lett. g) territorio coperto da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
- lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Nelle aree interessate dall'intervento è vigente il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico) della Provincia di Perugia, approvato con D.C.P. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex L.r. 27/2000 "PUT", sostituita con il Testo Unico L.r.1/2015 e dalla D.G.R. 598/15;
- La Regione Umbria ha preadottato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, per la sola parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori,



scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.

1.1.d. Norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

ESTRATTO DALLE NTA DEL PTCP

Art.38 comma 6. Complessi caratteristici (punto c, art. 136 D. Lgs. 42/04):

- a) sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni.
- b) sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che non interdichino la fruizione dei Beni ed il godimento delle aree tutelate, fatte salve ulteriori prerogative riconosciute dalla normativa vigente. Tali interventi devono essere redatti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme. Gli interventi di nuova edificazione nelle zone omogenee B) D.I 1444/68 e quelli di attuazione di nuovi complessi insediativi zone omogenee C), D), F), D.I 1444/68 previsti dal PRG e dotati di strumenti attuativi dovranno essere redatti alle medesime condizioni.

Art.38 comma 7. Bellezze panoramiche (punto d, art. 136 D. Lgs. 42/04):

- a) sono consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche.
- b) gli interventi ammessi sono quelli previsti al comma precedente, nel rispetto e secondo i limiti della L.R 1/2015 nonché della pianificazione paesaggistica regionale. La loro attuazione dovrà salvaguardare l'integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio ed essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 19.03.07 n.420 adeguata ed integrata ai contenuti della L.r. 1/2015 con D.G.R. 852 del 13.07.2015 e ss.mm.ii.. Il PRG deve verificare le interferenze con gli atti di vincolo, definire le mitigazioni necessarie, dettare, all'interno della specifica normativa di cui al precedente comma.

Art.39 comma 4. Ambiti fluviali (lettera c, comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04 e D.G.R. 22.09.95 n.7131):

In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 35:

- 1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale regionale e comunale (RERU) a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi
- 2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.
- 3) salvo quanto previsto dalla normativa regionale è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m, motivando specificatamente tale scelta sulla base di valutazioni tecniche e naturalistiche idonee ad evitare lesioni al Bene tutelato. All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F) D.I. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di



inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.

- 4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie.*
- 5) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) di cui al D.M. 1444/68). La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con la normativa regionale vigente, è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico – ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta.*
- 6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate, nel rispetto e secondo i limiti della normativa regionale vigente.*
- 7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina in coerenza con la normativa regionale vigente.*

Art.39 comma 7. Ambiti delle aree boscate (lettera g), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04).

In tali aree, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001 ss.mm.ii e dalla L.R. 1/2015 nonché da tutta la normativa nazionale vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, , salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 35 delle presenti norme, sono ammesse:

- a) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;*
- b) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;*
- c) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) ed in generale tutti gli interventi sia pubblici che privati, finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;*
- d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente purché non alterino le caratteristiche e la fruizione dell'area tutela, in armonia con la normativa vigente*
- e) l'attività estrattiva compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni con il regime delle acque con la caduta dei massi con l'azione frangivento nel rispetto delle modalità e procedure di cui alla L.R. 2/2000 e R.R. 3/2005, nonché in conformità del PRAE approvato con DCR n.465 del 9 febbraio 2005 In tali aree, considerate capitale naturale nazionale e Bene di rilevante interesse pubblico per la stabilità ed il benessere delle generazioni presenti e future, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001ss.mm.22 e dalla L.R. 1/2015, nonché da tutta la normativa nazionale*



- vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 36 delle presenti norme, è vietato:
- f) il prelievo non regolamentato di biomassa;
 - g) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
 - h) la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
 - i) l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
 - j) la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
 - k) la realizzazione di nuovi interventi edilizi;
 - l) nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate è fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della L.R. 28/2001 ss.mm.ii e dalla normativa vigente.
 - m) Nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. I rimboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate nell'art. 30 "Indicazioni per i rimboschimenti".

Art.39 comma 8. Ambiti degli usi civici (lettera h), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04).

Nelle aree definite nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1: 25.000 e nella Carta Topografica Regionale delle perimetrazioni delle zone sottoposte a tutela, elaborata dalla Giunta Regionale, zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 146 D. Lgs. 490/99 rispettivamente "Ambiti montani" e "Ambiti delle aree boscate".

- 1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:
- nell'area interessata non risultano altri beni tutelati dai piani paesaggistici.

1.2. Beni architettonici e archeologici

Beni architettonici

- 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
- tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia, rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per effetto del D.M. del 14/03/2001.
- 1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):
- non risulta la presenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art.10, comma 1, D.Lgs.42/2004.
- 1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:
- non risultano previsioni di nuovi vincoli.

Beni archeologici

- 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:



- non risulta la presenza di beni tutelati ai sensi dell'art.10 comma 1 e prescrizioni di tutela art.45 del D.Lgs.42/2004.

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- non risulta la presenza di beni tutelati ai sensi dell'art.10 comma 1 e prescrizioni di tutela art.45 del D.Lgs.42/2004.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- Nessuno.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica

- le principali interferenze, ed i relativi impatti dell'opera, rispetto alla componente naturalistica e paesaggistica, sono costituite dalla perdita di continuità vegetazionale delle formazioni boschive, nonché l'alterazione della percezione visiva all'interno del sistema paesaggistico, in corrispondenza degli imbocchi in galleria e delle opere d'arte minori quali i muri di sostegno;

- In relazione ai suddetti impatti, il progetto ha previsto interventi di mitigazione costituiti da opere a verde quali l'inerbimento, la formazione basso arbustiva con specie suffruticose arbustive autoctone, il rinverdimento delle aree intercluse con specie arbustive autoctone e il rinverdimento con fascia alto-arbustiva. Inoltre, per un miglior inserimento paesaggistico, i due imbocchi della galleria saranno realizzati con una forma a "becco di flauto" mentre per il paramento esterno delle opere di sostegno sarà previsto il ricorso al rivestimento in pietra.

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

- nessuno

2.1.c Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e



all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione:

- La documentazione trasmessa a corredo dell'intervento appare congruente con i contenuti della Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005. Non risultano sottoscritti accordi ex articolo 3 del medesimo DPCM dalla DR BCP dell'Umbria e dalla Regione.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- l'intervento andrà ad interferire in più punti con il sedime del tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia. In particolare, le interferenze si sviluppano per una distanza totale di 205 metri circa: nel primo tratto, facente parte dell'adeguamento e dell'innesto sud, la porzione di tracciato ferroviario interessato è di 135 metri circa; nel secondo tratto, adiacente all'innesto nord, la porzione interessata è di 70 metri. Al fine di garantire la continuità del tracciato, oggi ad uso ciclo-pedonale, seppure su un diverso sedime rispetto all'originario, è prevista la realizzazione di "piste di riconnessione".

2.3. Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

- La realizzazione dell'infrastruttura comporta lavorazioni di scavo, sbancamento e movimento terra di varia e vasta entità, in relazione alle diverse tratte stradali (trincea, rilevato, galleria, livellamenti), ai relativi manufatti (muri di sostegno, palificate) e alle opere accessorie e preliminari (es. attività di bonifica bellica, piste e aree di cantiere), a quote che potrebbero interferire con eventuali depositi archeologici presenti nel sottosuolo, fatta eccezione per i tratti in galleria.
- Lo studio di valutazione del rischio archeologico trasmesso individua per il progetto un rischio archeologico medio per tutto il tracciato e un grado di rischio basso per i tratti in galleria, determinando nel complesso un rischio **archeologico medio**, in base ai dati raccolti da bibliografia, dallo studio sulla documentazione aereofotografica e cartografica, dalla morfologia del terreno e dalle risultanze della ricognizione, anche se quest'ultima non ha dedotto ulteriori informazioni per visibilità vicina la nulla;
- Sebbene, sulla base dei dati attualmente disponibili, il progetto non interferisca direttamente con siti ed evidenze archeologiche noti, e tenendo conto delle risultanze dello Studio archeologico trasmesso, dalla tavola dei siti archeologici noti si evince la presenza di 2 siti nelle vicinanze a circa 500 m dalle aree d'intervento e precisamente i siti n. 8 (tombe e strutture altomedievali), n. 7 (tomba romana e luogo di culto) e il sito n. 5 (rinvenimento di epigrafi romane).



Si rileva, inoltre, che il progetto contiene la documentazione prevista dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, vigente al tempo dell'istruttoria, comprensiva dell'applicativo GIS predisposto (template) e dei relativi report di stampa, e pertanto conforme alle indicazioni di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 14/02/2022.

In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto,

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

Per quanto riportato nelle premesse, sulla base della documentazione progettuale trasmessa dal Proponente, relativa all'intervento in oggetto e di tutta la documentazione pubblicata nel sito ufficiale del MASE, nonché sulla base del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria sopra indicato ed in gran parte ripreso nella redazione del presente parere, tenuto conto dei contributi istruttori dei Servizi II e III di questa DG sopra riportati, **esprime parere tecnico favorevole**, per i profili di propria competenza, con riferimento alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, **nel rispetto delle seguenti condizioni:**

I. Tutela paesaggistica

1. le finiture esterne delle opere d'arte quali gli imbocchi della galleria e i muri di sostegno dovranno essere oggetto di preventive campionature da sottoporre alla Soprintendenza ABAP per l'Umbria ai fini di individuare le soluzioni cromatiche ed estetiche più adatte al contesto;
2. compatibilmente con livello della classe di sicurezza delle barriere, si dovranno utilizzare *guard-rail* in *corten* o finitura *corten* oppure in legno, garantendo comunque uniformità nella scelta;
3. in prossimità degli ingressi delle gallerie dovrà essere prodotto un approfondimento progettuale relativamente alle opere di mitigazione da condividere con la Soprintendenza ABAP per l'Umbria;
4. per tutte le opere di mitigazione a verde si dovrà garantire l'attecchimento e il naturale sviluppo vegetativo; dovrà pertanto essere previsto un monitoraggio per almeno i 5 anni successivi alla piantumazione con sostituzione degli esemplari non attecchiti;
5. al termine dei lavori dovrà essere garantito il ripristino naturalistico delle aree e piste di cantiere nonché degli eventuali tratti della sede stradale da dismettere;
6. le opere di mitigazione proposte e oggetto di prescrizioni dovranno essere realizzate contestualmente ai lavori per l'esecuzione dell'opera;
7. si dovranno prevedere misure di compensazione, da valutarsi con le Amministrazioni Comunali i cui territori sono coinvolti dal tracciato, che riguardino interventi tesi al ripristino e recupero ambientale di aree naturali, possibilmente in ambiti tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004, compromesse o degradate anche sotto l'aspetto paesaggistico;



II. Tutela architettonica

In virtù di quanto richiamato in premessa circa l'interferenza con la ex ferrovia Spoleto-Norcia, al fine di preservarne l'immagine e la testimonianza anche nella continuità del suo tracciato, si ritiene necessario il rispetto delle seguenti prescrizioni:

8. le "piste di riconnessione" dovranno presentare le stesse caratteristiche del tracciato esistente al fine di ricostituire la piena continuità. In tal senso si ritiene, inoltre, necessario migliorare il raggio di curvatura nel primo tratto in corrispondenza dell'adeguamento del tracciato all'incrocio stradale di progetto;
9. tutte le finiture esterne quali pavimentazioni e rivestimenti in pietra dei muri di sostegno dovranno essere oggetto di preventive campionature da sottoporre alla Soprintendenza ABAP per l'Umbria al fine di individuare le soluzioni cromatiche ed estetiche più adatte al contesto;

III. Tutela archeologica

10. Nel tracciato a rischio medio, corrispondente a tutto il tratto stradale precedente e successivo alle gallerie, come perimetrato nella Carta del rischio allegata al Documento di studio archeologico, si ritiene opportuno eseguire indagini archeologiche, secondo una modalità procedimentale "in parallelo" in ragione delle *"preminenti ragioni di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR"*, che andranno concluse non oltre la data prevista per l'affidamento dei lavori o, in casi estremi, entro l'avvio dei lavori; le indagini andranno anche pianificate in concordanza con le opere di bonifica bellica, che sono previste di tipo superficiale e profondo (profondità m.3);
11. Si richiede un piano di indagini, in numero e dimensioni adeguate a garantire una campionatura sufficiente dell'area di intervento e posizionati in relazione al variare dell'entità delle lavorazioni di scavo previste, redatto da archeologo professionista di I Fascia (D.M. 244 del 20/05/2019, Allegato 2) in collaborazione con il gruppo di progettazione dell'opera, che sarà sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza territoriale competente, secondo quanto previsto ai punti 6.2, 6.3 dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14/02/2022;
12. I termini per la conclusione delle indagini di verifica preventiva, le forme e modalità di esecuzione, nonché gli aspetti relativi alla documentazione e comunicazione dei dati acquisiti, saranno stabiliti in base a quanto attualmente previsto dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.8 del medesimo Decreto Legislativo, secondo le specifiche di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14/02/2022, tuttora applicabili laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal menzionato D.Lgs. 36/2023. I termini previsti per la consegna della documentazione integrale della relazione archeologica sono di 6 mesi dalla fine delle indagini archeologiche e la stessa dovrà ricomprendere la Relazione tecnico-scientifica finale, diario di scavo, fascicolo fotografico, elaborati grafici in idonea scala, schede US, elenco



- e schede inventariali ICCD di eventuali reperti archeologici raccolti, secondo le specifiche sulla documentazione che saranno fornite dal funzionario archeologo competente per territorio;
13. Sono fatte comunque salve le determinazioni della Soprintendenza territoriale conseguenti all'esito finale delle indagini prescritte, di cui all'art. 1, c. 8-9, dell'Allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, dettagliate al punto 8 delle Linee guida approvate con D.P.C.M. del 14/02/2022, tuttora applicabili laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal menzionato D.Lgs. 36/2023;
 14. Resta inteso che l'individuazione di stratigrafie antropiche di interesse archeologico nell'esecuzione dei sondaggi potrebbe comportare la necessità di ampliamenti e approfondimenti di scavo volti a comprendere il contesto stratigrafico e la necessità di modifiche, nel relativo tratto, del progetto approvato;
 15. A conclusione della verifica preventiva, nei tratti non interessati dalle indagini e in fase esecutiva si prescrive la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera per le lavorazioni di scavo, sbancamento e movimento terra, connesse alla realizzazione del progetto, comprese le prime fasi delle lavorazioni di scavo per l'apertura delle gallerie e le attività di bonifica bellica (quest'ultime in relazione alla fase delle indagini preliminari); si intendono inoltre ricomprese la realizzazione di piste e sistemazioni di cantiere che prevedano scavi di entità maggiore rispetto allo scotico superficiale;
 16. Con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla SABAP per l'Umbria il nominativo, con relativi riferimenti, della ditta archeologica incaricata della effettuazione dei sondaggi preliminari e della successiva sorveglianza, che dovrà avvalersi di professionisti archeologi in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti dal D.M. 244 del 20/05/2019 (Allegato 2, Fascia I o II); le indagini preliminari e la sorveglianza archeologica saranno effettuate con oneri a totale carico della Committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza territoriale.
 17. Durante i lavori di sorveglianza dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza territorialmente competente con cadenza settimanale un report dell'assistenza archeologica in corso d'opera, comprensivo di sintetico diario di scavo, relativa documentazione fotografica e posizionamento dei tratti di intervento su ortofoto;
 18. Al termine della fase di cantiere, dovrà essere trasmessa alla SABAP per l'Umbria a cura della Committenza la documentazione finale della sorveglianza archeologica svolta, secondo le specifiche sulla documentazione che saranno fornite dal funzionario archeologo competente per territorio;
 19. Eventuali reperti archeologici rinvenuti nel corso dei lavori, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 826 del Codice civile, andranno temporaneamente conservati in locali dotati delle idonee misure di sicurezza, accessibili al personale degli Uffici del MiC, e al termine del cantiere saranno trasferiti a carico della Committenza nei magazzini della Soprintendenza, previa redazione di un primo elenco inventariale da parte della ditta archeologica incaricata;



20. In caso di individuazione di elementi lapidei e resti strutturali erratici di interesse storico-archeologico durante le fasi preparatorie del cantiere dovrà essere tempestivamente contattata la Soprintendenza competente al fine di garantirne il recupero, il censimento e la conservazione.

Verifiche di ottemperanza alle prescrizioni

Ambito di applicazione delle prescrizioni n. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Ante operam* – fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria

Ambito di applicazione delle prescrizioni n. 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20.

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria.

Ambito di applicazione delle prescrizioni n. 4.

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Post operam* – fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Tramutola Rocco Rosario
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Turismo
10.11.2023 14:47:35
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

